



POLITECNICO
MILANO 1863

PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE RESE DAI DIPENDENTI DEL POLITECNICO DI MILANO E RELATIVE FORME DI TUTELA

1) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo ha lo scopo di declinare la gestione delle segnalazioni di condotte illecite rese dal dipendente del Politecnico di Milano (d'ora in poi "segnalante" oppure "whistleblower") e le relative forme di tutela previste dalla normativa vigente in materia.

2) DESTINATARI

Il presente Protocollo è destinato a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, dipendente del Politecnico di Milano.

Il presente protocollo si applica anche ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo nonché ai collaboratori di imprese fornitrici del Politecnico di Milano per tutto quanto attiene la riservatezza dell'identità, ad esclusione delle forme di tutele previste dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 contro le discriminazioni.

3) SCOPO DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA DENUNCIA

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento, oltre ad informarlo sulla tempistica delle varie fasi.

4) CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee Guida del 28 aprile 2015 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), al paragrafo 3 "Oggetto della segnalazione" dichiara che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa da fattori esterni all'amministrazione, quali ad esempio casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il dipendente sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Il "segnalante" non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi.



POLITECNICO
MILANO 1863

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Le segnalazioni anonime non rientrano nella fattispecie previste dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 per quanto attiene la tutela della riservatezza dell'identità. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

5) MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione dovrà essere resa utilizzando l'apposito modulo reperibile nella Intranet di Ateneo e nel sito istituzionale del Politecnico di Milano nella sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

Il segnalante è tenuto ad indicare tutti gli elementi utili a consentire agli Organi preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione ("segnalante"), con espressa indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ateneo oltre ai propri dati di contatto;
- b) la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto;
- c) il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
- d) una valutazione del segnalante riguardo l'illiceità del fatto;
- e) descrizione del fatto;
- f) autore/i del fatto (nome, cognome, qualifica);
- g) altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (indicare nome, cognome, qualifica, recapiti);
- h) eventuali soggetti privati coinvolti;
- i) modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto;
- j) eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
- k) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro riguardo la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e può essere inoltrata: all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@polimi.it oppure per posta interna/ordinaria, in quest'ultimo caso sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Riservata per il Responsabile della prevenzione della corruzione".

La Segreteria del Responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione in una delle modalità prima indicate, provvederà ad oscurare i dati identificativi del segnalante e protocollerà la segnalazione in via riservata nell'applicativo del protocollo informatico che assegnerà alla pratica un numero progressivo annuale di repertorio e che costituirà il "codice sostitutivo di identificazione".

La descrizione dell'oggetto all'interno dell'applicativo di protocollo recherà pertanto la seguente dicitura "Segnalazione illecito a cui è attribuito il numero progressivo annuale (es. __/2015)". In questo modo, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo ed esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile della Segreteria del Responsabile della prevenzione, l'anonimato del segnalante sarà garantito per tutta la durata della gestione della segnalazione ed inoltre la denuncia non potrà essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 - comma 1, lett. a) della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.



POLITECNICO
MILANO 1863

Il Dirigente che, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, quale superiore gerarchico riceve informazioni da parte di un proprio collaboratore, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e ad invitarlo ad effettuare segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione oppure può provvedere direttamente presso il Responsabile della prevenzione della corruzione.

In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il Dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

6) VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione si avvale del supporto dell'Audit Centrale che sarà convocato entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione.

La segnalazione sarà trasmessa all'Audit Centrale contrassegnata solo ed esclusivamente dal codice identificativo.

Ai fini dell'istruttoria, sarà compito dell'Audit Centrale mettere in atto, con le dovute cautele improntate alla massima riservatezza e nel rispetto dei principi di imparzialità, ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi rappresentati nella denuncia.

Qualora, all'esito della verifica compiuta dall'Audit Centrale, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, entro quindici giorni, provvederà:

- 1) ad informare il Rettore e il Direttore Generale per le azioni conseguenti da porre in essere qualora si rendessero necessarie per tutelare il Politecnico di Milano;
- 2) ad informare il Presidente del Collegio di disciplina o il Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- 3) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- 4) negli episodi più gravi, a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente per mezzo degli appositi Uffici.

Nel caso in cui la segnalazione risultasse priva di ogni fondamento, il Responsabile della prevenzione della corruzione valuterà con il Presidente del Collegio di disciplina o con il Presidente dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari, azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della denuncia.

7) LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalante viene comunque protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.



POLITECNICO
MILANO 1863

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

In applicazione del comma 2 dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001, l'Amministrazione, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato a carico del segnalato, è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Qualora l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'Amministrazione o acquisiti autonomamente a prescindere dalla segnalazione ricevuta, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.

Qualora invece la contestazione che ha dato avvio al procedimento disciplinare a carico del segnalato, si basa unicamente sulla denuncia del segnalante, colui che è sottoposto a procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa.

Il Presidente del Collegio di disciplina/il Presidente dell'Ufficio Procedimenti disciplinari, d'intesa con il Responsabile della prevenzione della corruzione, valuterà, su richiesta dell'interessato, se ricorrano le condizioni di indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della propria difesa.

Il Presidente del Collegio di disciplina/il Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari saranno tenuti a motivare adeguatamente sia l'accoglimento dell'istanza di conoscenza del nominativo del segnalante sia in caso di diniego dandone opportuna comunicazione agli interessati.

Nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al D. Lgs 196/03, i dati personali del denunciante saranno conservati non oltre il tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati originariamente raccolti o utilizzati e comunque non oltre l'intera durata del procedimento.

8)SEGNALAZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Come espressamente indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, per ogni procedimento, è tenuto ad attuare il monitoraggio delle segnalazioni di discriminazione nei confronti del "segnalante", al fine di valutare l'adozione di interventi mirati.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, direttamente o tramite l'organizzazione sindacale cui conferisce mandato, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari/Collegio di disciplina, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- c)all'Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ove il segnalante ritenga di essere discriminato dallo stesso Responsabile della Struttura di appartenenza, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare quanto rappresentato dal



POLITECNICO
MILANO 1863

denunciante e a prendere opportuni provvedimenti confrontandosi con il Presidente del Collegio di disciplina o con il Presidente dell'Ufficio procedimenti disciplinari per i casi ritenuti di maggiore gravità.

La tutela dei denunciati sarà supportata anche da un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

A tal fine, la Direzione Generale pubblicherà sul sito istituzionale di Ateneo appositi avvisi che informano i dipendenti sull'istituto e sul loro diritto ad essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sui risultati dell'azione cui la procedura di tutela del segnalante ha condotto.

A questo scopo, nel sito istituzionale dell'Ateneo – sezione “Amministrazione Trasparente” sarà istituita una sottosezione nella sezione “Altri Contenuti” – “Corruzione” denominata “Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti”.

9) LA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli articoli 38 e 595 de Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali per esempio le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

10) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di gestione della segnalazione di illeciti dovrà concludersi entro 120 giorni, salvo diversa durata nel caso in cui si verificano le fattispecie espressamente previste e disciplinate dalla Legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; e successive modificazioni e integrazioni.

11) RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni e integrazioni.
- Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” e successive modificazioni e integrazioni.
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” e successive modificazioni e integrazioni.
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.” e successive modificazioni e integrazioni.
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).
- Art. 2043 del Codice Civile.
- Artt. 38 e 595 del Codice Penale.
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Politecnico di Milano.
- Regolamento per la tutela del dipendente pubblico a norma dell'art. 54-bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, emanato con Decreto del Rettore n. 512 del 19 febbraio 2014.



POLITECNICO
MILANO 1863

12) DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI

La procedura utilizzata sarà sottoposta a revisione biennale per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.

Nella Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione si darà conto del numero complessivo delle segnalazioni pervenute, delle modalità di gestione delle stesse e degli esiti conseguiti senza far riferimento esplicito all'identità dei segnalanti.

L'Amministrazione si riserva di informatizzare totalmente la procedura di segnalazione descritta nel presente protocollo, verificandone la fattibilità e la sicurezza dei dati secondo le indicazioni dettate nelle Linee Guida emanate da ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Al presente protocollo è allegato il modello di segnalazione delle condotte illecite.